

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	16
FINANZE (VI)	»	29
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	33
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	53
<i>INDICE GENERALE</i>	»	54

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*)

3

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 maggio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2011.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, segnala che le proposte emendative all'esame della Commissione, dopo le pronunce di inammissibilità, sono complessivamente 87. Rileva, quindi, come i presentatori degli emendamenti, in molti casi, abbiano voluto modificare, integrare ovvero avanzare proposte alternative in merito alle scelte operate dal Governo e, con riferimento all'articolo 5, dall'altro ramo del Parlamento.

In linea generale osserva come il provvedimento presenti un contenuto eterogeneo — e ciò si evince con chiarezza dal titolo stesso del decreto-legge — poiché tratta materie diverse e non correlate. Allo stesso tempo, rileva che gli interventi proposti risultano estremamente mirati e circoscritti e frutto di approfondite valutazioni tecniche ma, soprattutto, politiche. Osserva che questo vale per l'articolo 1 dove, dopo un'ampia discussione che ha coinvolto le istituzioni e la società civile, si è stabilito di incrementare le risorse in favore della cultura, ricorrendo ad una copertura in grado di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Analogamente, rileva che l'articolo 2 reca disposizioni per l'area archeologica di Pompei dopo che sugli

organi di stampa e nel dibattito pubblico era stato evidenziato il rischio di degrado di tale relevantissimo sito archeologico. Fa presente che si tratta di un intervento articolato ma, al tempo stesso, limitato allo stretto necessario nonché estremamente puntuale.

Rileva che l'articolo 3 proroga il divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione recependo un orientamento ampiamente diffuso in questo Parlamento e che si era potuto manifestare in sede di esame dell'ultimo decreto-legge in materia di proroga di termini.

Fa presente che l'articolo 4 può ritenersi un intervento di necessaria integrazione di una disciplina, quella relativa al passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre, che deve necessariamente fare i conti con le problematiche che insorgono in sede di applicazione della stessa. Osserva che lo strumento del decreto-legge obbliga evidentemente a limitarsi ad introdurre le disposizioni strettamente necessarie ed urgenti, circoscrivendone il più possibile la portata.

Evidenzia che l'articolo 5 relativo ai nuovi impianti nucleari è, come noto, il frutto di una scelta politica della maggioranza volta a tenere nella debita considerazione, da un lato, il tragico evento verificatosi di recente in Giappone e, dall'altro, l'indizione di un referendum sulla materia. Al riguardo ritiene obiettivamente difficile ipotizzare una mediazione politica di carattere diverso da quella proposta, peraltro estremamente complessa e articolata.

Infine, segnala che l'articolo 6 ha una portata alquanto contenuta e si presta assai poco a modifiche, mentre l'articolo 7 intende ampliare l'operatività della Cassa depositi e prestiti e, pur potendo sicuramente prestarsi a rilievi e suggerire soluzioni alternative, interviene in un ambito assai delicato nel quale ogni scelta va attentamente valutata.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, evidenzia innanzitutto, in merito agli interventi della seduta di ieri dell'onorevole Ghizzoni e dell'ono-

revole De Biasi, che ne condivide i rilievi espressi sulla necessità che siano specificati gli enti destinatari del finanziamento di 7 milioni di euro recato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge in discussione. Per esigenze complessive di approvazione del provvedimento invita comunque al ritiro delle proposte emendative, preannunciando in ogni caso la propria disponibilità a presentare un apposito ordine del giorno che recepisca il contenuto dell'emendamento indicato. Ricorda, inoltre, in relazione all'ammontare del Fondo unico per lo spettacolo e alle relative modalità di erogazione, che questi variano sostanzialmente dal 1985, anno della sua istituzione, senza che sia stata ancora varata una legge-quadro che disciplini con certezza tali aspetti. Rammonta, sempre a tale proposito, che è in corso di approvazione presso la Commissione cultura un'apposita proposta di legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, che attende soltanto il reperimento di un'idonea copertura finanziaria. Al riguardo, preannuncia la presentazione di un ulteriore ordine del giorno, auspicabilmente firmato dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza ed opposizione. Invita, infine, anche a nome del relatore per la V Commissione, a ritirare le proposte emendative presentate, facendo presente che, in caso contrario, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme ai relatori.

Alberto FLUVI (PD), intervenendo sull'emendamento De Biasi 1.5, richiama l'intervento svolto dall'onorevole Baretta nella seduta di ieri in merito ai tentativi ripetutamente effettuati dall'opposizioni di utilizzare coperture analoghe a quelle oggi proposte dal Governo attraverso l'aumento dell'accisa sui carburanti. Ricorda in proposito che il Governo ha sempre espresso parere contrario lamentando gli effetti inflattivi di una tale misura. Ricorda che l'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha già introdotto disposizioni fiscali dirette a utilizzare il maggior gettito IVA dovuto al-

l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per la riduzione temporanea dell'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, del prezzo al consumo. Richiama in proposito la sua interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze 5-04343, svolta nella seduta del 9 marzo 2011, in risposta alla quale il sottosegretario Viale ha fatto presente che, nel periodo ottobre-dicembre 2010, si sono verificate le condizioni che la richiamata norma pone per l'adozione di un decreto volto alla riduzione dei prezzi al consumo attraverso l'utilizzo del maggior gettito IVA per una riduzione temporanea dell'aliquota di accisa sui carburanti e che le maggiori entrate a titolo IVA che andrebbero utilizzate per tale compensazione sono state stimate in un valore pari a circa 21 milioni di euro. Evidenzia che, rispetto al momento della richiamata risposta, il prezzo del petrolio ha subito un ulteriore aumento e quindi il maggior gettito IVA disponibile sarebbe stimabile in circa 100 milioni di euro su base annua. Propone quindi di utilizzare tale gettito a copertura del provvedimento prima di procedere all'aumento dell'accisa per contenere gli effetti inflattivi ed evitare un aumento della pressione fiscale. In proposito, richiama anche il dibattito svoltosi in Assemblea nella seduta di ieri sul finanziamento della missione in Libia, in occasione del quale si è precisato che esso non sarebbe stato effettuato con un aumento della pressione fiscale.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) sottoscrive l'emendamento 1.5 in discussione, nonostante i decreti presentati dal Governo si presentino sempre blindati; al riguardo, sottolinea che l'ultimo intervento del relatore Alfano conferma tale atteggiamento. Evidenzia, per la copertura finanziaria, come non si possa operare solo sulle accise, continuando ad introdurre tassazioni occulte per i cittadini, soltanto perché non si vogliono tassare le entrate pubblicitarie dei grandi gruppi di comunicazione. Al riguardo, sottolinea che le forme di tassazione come la tassa di scopo sono usate in tutta Europa, dove non si ha

paura di toccare interessi di determinati grandi gruppi. Rileva, infine, per ciò che riguarda le frequenze, che il decreto-legge dispone che le risorse verranno reperite dai proventi di un'asta non meglio definita. Ritiene quindi che ancora una volta si è di fronte a coperture finanziarie finte e inquinate dal conflitto di interessi in atto nel Paese. Preannuncia pertanto il voto favorevole all'emendamento 1.5 di cui è cofirmatario.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) interviene con due considerazioni brevissime, segnalando in modo negativo che anche per la giornata odierna non è presente il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. Al riguardo, segnala che i rappresentanti della Commissione bilancio hanno avuto dal Sottosegretario competente le risposte ai quesiti posti, mentre i rappresentanti della Commissione cultura non hanno ancora avuto gli adeguati chiarimenti sui propri profili di competenza. Ritiene che tale atteggiamento rappresenti un ennesimo schiaffo al settore della cultura e all'attività del Parlamento. Ringrazia comunque l'onorevole Carlucci, con la quale ha condiviso il percorso parlamentare per l'approvazione della legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, per la sua disponibilità a formulare un impegno al Governo sui temi di comune interesse. Si dichiara disposta quindi a sottoscrivere un ordine del giorno al riguardo, sottolineando che l'emendamento 1.5 in discussione non può avere relazione con un ordine del giorno in quanto punta ad incrementare il Fondo unico per lo spettacolo trovando forme di copertura diverse. Insiste quindi per la votazione del suo emendamento 1.5.

Renato CAMBURSANO (IdV) ribadisce la propria richiesta di acquisire l'analisi d'impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa sul provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che la documentazione richiesta sarà trasmessa al più presto.

Antonio BORGHESI (IdV) dà atto al sottosegretario Giorgetti di avere svolto una compiuta esposizione sulle coperture utilizzate per il provvedimento in esame, rispondendo alle richieste di chiarimento di diversi deputati. Con riferimento all'aumento delle accise sui carburanti, in considerazione dell'intervento del rappresentante del Governo, sottolinea come, d'ora in avanti, non sarà più possibile per il Governo esprimere parere contrario sull'utilizzo di tale forma di copertura. Nel richiamare l'intervento dell'onorevole Fluvi, ricorda che anche il gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato un'interpellanza e una proposta di legge in riferimento alla sterilizzazione dell'aumento dell'IVA derivante dagli aumenti del prezzo del petrolio. Evidenzia che sarebbe preferibile utilizzare a fini di copertura un intervento sul prelievo unico erariale sui giochi, che hanno assunto secondo le ultime stime dimensioni particolarmente significative, evitando di mettere le mani nelle tasche dei cittadini con l'aumento della pressione fiscale sui carburanti che avrebbero comunque effetti inflattivi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione del prossimo inizio della prima chiama dei deputati nella seduta del Parlamento in seduta comune, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 10.10.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Biasi 1.5.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Zazzera 1.12, sottolineando l'opportunità di utilizzare lo strumento del prelievo unico erariale, piuttosto che un aumento dell'accisa sui carburanti per dare copertura al provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zazzera 1.12.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6, sottolineando la necessità di rimediare ai tagli che hanno recentemente subito gli enti e le istituzioni culturali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghizzoni 1.6.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.8, ricorda che il relatore per la VII Commissione aveva chiesto di ritirare tale proposta al fine di trasfondere il contenuto in un ordine del giorno del quale auspicava l'accoglimento da parte del Governo. Rileva tuttavia che, mentre la sua proposta è volta al finanziamento di enti ed istituzioni a rilievo nazionale, il Governo ha accolto, con riferimento alle medesime risorse, al Senato un ordine del giorno volto a finanziare enti in riferimento all'azione relativa ai territori. Chiede come possano conciliarsi tali opposte esigenze e come intenda comportarsi il Governo rispetto ad un eventuale ordine del giorno sulla questione.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO si riserva ogni valutazione sull'eventuale ordine del giorno al momento della sua effettiva presentazione in Assemblea, ricordando che è intenzione del Governo di procedere ad un riordino complessivo del comparto.

Manuela GHIZZONI (PD) alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, insiste per la votazione del suo emendamento 1.8.

Gabriella CARLUCCI (Pdl), *relatore per la VII Commissione*, ricorda che l'invito al ritiro era collegato alla eventuale disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno in materia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghizzoni 1.8.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.7, volto ad abrogare il taglio disposto dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo al contributo del Ministero per i beni e le attività culturali per enti, istituti e fondazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghizzoni 1.7.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.9, sottolineando la necessità di finanziare i comitati nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghizzoni 1.9.

Carmen MOTTA (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.11 volto a confermare il finanziamento per lo svolgimento del Festival Verdi di Parma, ricordando che il Governo ha accolto al Senato un ordine del giorno su tale tema.

Valentina APREA, *presidente della VII Commissione*, ricorda che è all'esame della VII Commissione un provvedimento relativo alla questione posta dall'onorevole Motta e ritiene che quella sia la sede più opportuna per affrontare il tema.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO concorda con le considerazioni espresse dalla presidente Aprea.

Carmen MOTTA (PD) ricorda che il sindaco di Parma ha lamentato l'insufficienza di fondi per la celebrazione del bicentenario verdiano.

Paola DE MICHELI (PD) sottolinea che l'emendamento dell'onorevole Motta è volto a risolvere la questione del Festival Verdi mentre la questione del bicentenario sarebbe un intervento a carattere nazionale. Evidenzia che la proposta emendativa, che chiede di sottoscrivere, va nella direzione tracciata dal Governo e dalle

amministrazioni di centrodestra che hanno istituito la manifestazione che si intende sostenere.

Le Commissioni respingono l'emendamento Motta 1.11.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.13, sottolineando come esso non intenda modificare l'importo di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, ma voglia cambiare la copertura evitando gli effetti a danno dei cittadini conseguenti all'aumento dell'accisa sui carburanti.

Alberto FLUVI (PD), richiamando il suo precedente intervento, ribadisce che attraverso la corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007 si potrebbe alleggerire la manovra sull'accisa di almeno 100 milioni di euro annui, destinando le maggiori entrate IVA. Chiede in proposito un pronunciamento del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sulla traslazione per tali finalità delle maggiori entrate IVA, facendo presente che esse saranno destinate ad altre finalità.

Marco CAUSI (PD) sottolinea che il Governo ha scelto di effettuare una manovra da 280 milioni euro sulle accise, mentre essa si sarebbe potuta contenere in 180 milioni di euro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zazzera 1.13.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 del decreto-legge, ricorda come i relatori e il rappresentante del Governo abbiano invitato a ritirare le proposte emendative presentate, esprimendo, in caso contrario, un parere contrario.

Carmen MOTTA (PD) raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti Ghizzoni 2.1 e Mariani 2.10, nonché degli identici De Biasi 2.2 e Mariani 2.11, sottolineando come con tali proposte si chieda, con riferimento agli interventi relativi a Pompei, rispettivamente un parere delle Commissioni parlamentari competenti ed un termine certo per ragioni di trasparenza e certezza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ghizzoni 2.1 e Mariani 2.10, nonché gli identici emendamenti De Biasi 2.2 e Mariani 2.11.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando il suo emendamento 2.3, prende atto del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo che la lascia molto perplessa. Ricorda al riguardo che l'ultimo concorso bandito dall'amministrazione ministeriale per 500 posti non prevedeva comunque l'assunzione di archeologi in Campania e, pertanto, al momento non ci sarebbero graduatorie da utilizzare. Rileva quindi come emerga l'esigenza che per le assunzioni si possa attingere dalle altre graduatorie regionali.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, preannuncia al riguardo la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno, invitando la collega Ghizzoni a sottoscriverlo.

Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Ghizzoni 2.3.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) illustra il proprio emendamento 2.4, raccomandandone l'approvazione. In particolare, ricorda come l'emendamento sia finalizzato a esigenze di razionalizzazione e risparmio nel rapporto tra Stato e regioni, anche nel contesto dell'applicazione del federalismo al settore della cultura. Chiede quindi l'opinione del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO non ritiene che si possa accedere alla richiesta di modifica del testo della

norma in esame, anche dopo il confronto che vi è stato con le Commissioni di merito.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, sottolinea come in realtà non vi sia stato alcun confronto con le Commissioni di merito sul punto.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento De Biasi 2.4.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghizzoni 2.5.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Zazzera 2.17, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Zazzera 2.17 e i successivi emendamenti Zazzera 2.20 e Borghesi 2.18.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.6, ricordando come nel 2006 ALES S.p.A. sia stata costituita come società finalizzata all'esecuzione di lavori socialmente utili. Rinnova pertanto la richiesta che tale società venga esclusa dall'appalto dei lavori relativi alla tutela e alla conservazione del sito archeologico di Pompei, in quanto per tali lavori sono necessarie delle figure professionali ad alta specializzazione, quali sono appunto gli archeologi. Paventa, quindi, il rischio di un ricorso giurisdizionale da parte degli archeologi, in quanto l'amministrazione non bandisce nuovi concorsi ma affida le proprie funzioni a lavoratori socialmente utili senza particolare specializzazione.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO precisa, al riguardo, che ALES S.p.A., per statuto, non assume archeologi.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento De Biasi 2.6.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.19, mettendo in guardia dal fatto che mediante l'affidamento di ulteriori competenze all'ALES S.p.A., il Ministero dei beni e le attività culturali vuole istituire un altro modello di gestione degli appalti simile a quello istituito per la Protezione civile.

Maria Letizia DE TORRE (PD) chiede quindi al rappresentante del Governo le competenze specifiche dell'ALES, in base alle disposizioni del decreto-legge in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva al riguardo come nel corso del dibattito in Assemblea ci potrà essere la possibilità di effettuare approfondimenti sul punto.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Borghesi 2.19 e l'emendamento Ghizzoni 2.12.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) illustra il proprio emendamento 2.13, raccomandandone l'approvazione. In particolare, segnala come sia opportuno almeno prevedere che l'affidamento dei lavori sia fatto nel rispetto della clausola di salvaguardia dei principi di tutela del patrimonio storico e artistico, previsti dall'articolo 9 della Costituzione.

Rosa DE PASQUALE (PD) chiede di conoscere quali funzioni svolga l'ALES S.p.A.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rispondendo alla collega De Pasquale, ricorda che i compiti della ALES S.p.A. sono indicati nel relativo statuto.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento De Biasi 2.13.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) tiene a precisare che, con il voto contrario al proprio emendamento, le Commissioni riunite hanno sostanzialmente votato contro l'articolo 9 della Costituzione.

Carmen MOTTA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mariani 2.7, nonché degli identici emendamenti Mariani 2.9, di cui è cofirmataria, De Biasi 2.14 e Zazzera 2.21, ricordando che in materia di affidamento dei lavori le disposizioni del decreto-legge in esame prevedono che sia sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici, che richiede invece la progettazione definitiva.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.21, che invita il Governo a rivedere la previsione normativa in discussione. Ricorda che l'Esecutivo sta consentendo la costruzione di strutture all'esterno dell'area archeologica di Pompei, indicate come indifferibili ed urgenti, permettendone la realizzazione in deroga ad ogni strumento di pianificazione urbanistica e territoriale vigente. Considera la previsione assai preoccupante, in quanto si tratta di opere da realizzare in una zona estremamente complessa sia dal punto di vista del territorio che degli interessi economici coinvolti; il Governo invece non chiarisce le modalità di intervento, a partire dalle distanze da rispettare. Conclude, affermando che si rischia così di dare a soggetti privati la possibilità di realizzare manufatti non in regola dal punto di vista edilizio, in un'area ad alta incidenza criminale.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Mariani 2.7, gli identici emendamenti Mariani 2.9, De Biasi 2.14 e Zazzera 2.21, l'emendamento De Biasi 2.15, gli identici emendamenti Mariani 2.8 e De Biasi 2.16, nonché gli emendamenti Zazzera 2.22 e Zazzera 2.23.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.24 e invita il Governo a rivedere attentamente la questione che concerne la riqualificazione di tutta l'area di Pompei. Occorre garantire migliori affidamenti per la realizzazione dei lavori, in quanto ALES S.p.A. si configura come una sorta di protezione civile per l'area pompeiana, divenendo affidataria direttamente della realizzazione di opere, senza alcun controllo. Invita quindi ad inserire strumenti di controllo per i lavori da realizzare in un'area a forte infiltrazione di camorra, lavori per i quali il Governo non richiede invece neanche la certificazione antimafia.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Zazzera 2.24.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 del decreto-legge, ricorda come i relatori e il rappresentante del Governo abbiano invitato a ritirare le proposte emendative presentate, esprimendo, in caso contrario, un parere contrario.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, nel ricordare preliminarmente che gli emendamenti ammissibili sono complessivamente 87, fa presente che ne restano ancora da esaminare 55. Immagina difficile, quindi, se si vuole tenere fermo l'impegno della conclusione dei lavori per le ore 12, come convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite, poter approfondire per ciascuno le motivazioni legate all'invito al ritiro degli emendamenti presentati. Sottolinea peraltro che per alcuni di essi vi potrebbe essere in linea di principio una condivisione nel merito, che deve escludere solo per esigenze legate alla non modificabilità del provvedimento, in questa fase del procedimento. Ritiene quindi che, giunti a questa fase dell'esame, i presentatori possono esprimersi in maniera sintetica sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO concorda con le considerazioni del relatore per la V Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD), riferendosi a quanto testé espresso dal relatore Alfano, ritiene che la discussione odierna sia frutto di un'intesa che va mantenuta e che i presentatori possano illustrare, seppure brevemente, le motivazioni legate alla presentazione degli emendamenti in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conferma che la conclusione dei lavori delle Commissioni è prevista per le ore 12 della seduta odierna, ricordando che a partire da quell'ora è convocata la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.4. Si dichiara favorevole alla proroga per ciò che riguarda l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici e giornali quotidiani, ma ritiene che la percentuale dell'8 per cento, contenuta nel decreto-legge e indicata come tetto, si riferisca ad un parametro del 2009. Chiede dunque che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa fornire un dato aggiornato nella relazione annuale che presenterà al Parlamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 3.4.

Ludovico VICO (PD), preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento Levi 3.2, ricorda che con esso si intende sostituire il comma 12 dell'articolo 43 del Testo unico dei servizi di *media* televisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 con un dettato normativo più chiaro. Si propone cioè una riformulazione del dettato normativo che, nella sostanza, prevede che « il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ».

Giuseppe GIULIETTI (Misto) sottoscrive l'emendamento Gentiloni Silveri 3.3 e preannuncia la riproposizione di uno specifico ordine del giorno sulla questione della proroga. Sul punto, rammenta che, nonostante le assicurazioni fornite dal sottosegretario Bonaiuti, non è mai arrivato all'esame delle Commissioni il testo sulla riforma dell'editoria. Ritiene necessario inoltre che il Governo chiarisca la scelta di inserire la questione delle frequenze nel testo del decreto-legge in esame, mentre considererebbe assolutamente indispensabile stralciarne la previsione dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce la volontà del Governo di mantenere invariato il testo del provvedimento in esame, pur rappresentando la propria disponibilità a considerare debitamente le proposte avanzate dai colleghi Giulietti e altri al riguardo.

Massimo VANNUCCI (PD), considera deludente la risposta del Governo, sottoscrivendo l'emendamento Levi 3.2. Ricorda che il previsto tetto dell'8 per cento, presente nel testo in esame, da simulazioni fatte, non fa che perseguire interessi particolari. Al riguardo, sottolinea che dal risultato di tali simulazioni solo Sky e Telecom Italia S.p.A. verrebbero tenute fuori dal mercato, risultando pertanto molto chiari i reali intendimenti del Governo nella formulazione del testo in esame.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Levi 3.2 e Gentiloni Silveri 3.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, ricorda come i relatori e il rappresentante del Governo abbiano invitato a ritirare le proposte emendative presentate, esprimendo, in caso contrario, un parere contrario.

Renato CAMBURSANO (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento

Gentiloni Silveri 4.14, sottolineando come l'articolo 4 del decreto-legge determini sostanzialmente un blocco all'ingresso nel mercato televisivo di nuove emittenti, favorendo le grandi televisioni nazionali, attraverso il richiamo all'ampiezza della copertura della popolazione, a danno delle emittenti locali.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) illustra l'emendamento Gentiloni Silveri 4.14 del quale è cofirmataria, evidenziando come l'articolo 4 individui criteri per l'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze che non sono stati mai oggetto di discussione in sede parlamentare e che determinano una forte penalizzazione delle emittenti locali, con particolare riferimento a quelle che trasmettono nelle regioni centrosettentrionali. Nel sottolineare come tali criteri dovrebbero essere più opportunamente individuati da provvedimenti dell'Autorità di regolazione del settore, rileva come la penalizzazione delle emittenti locali faccia seguito a numerosi altri provvedimenti governativi che hanno gravemente danneggiato il settore, favorendo le grandi televisioni nazionali. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Gentiloni Silveri 4.14

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come l'articolo 4 rappresenti una norma liberticida, che ben testimonia la gravità del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei ministri in materia televisiva. Auspica, pertanto, la soppressione della disposizione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gentiloni Silveri 4.14, Borghesi 4.23, Meta 4.15, Lovelli 4.16, Gentiloni Silveri 4.17, Meta 4.18 e Lovelli 4.19.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Comaroli 4.13 è stato ritirato dalla presentatrice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gentiloni Silveri 4.20 e Meta 4.21.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5 del decreto-legge, ricorda come i relatori e il rappresentante del Governo abbiano invitato a ritirare le proposte emendative presentate, esprimendo, in caso contrario, un parere contrario.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come con l'articolo 5 del decreto-legge in esame il Governo e la maggioranza stiano perpetrando un vero proprio furto di legalità e di democrazia, in quanto l'unico scopo delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, che prevedono la cancellazione dell'ordinamento delle disposizioni vigenti in materia di impianti nucleari, è quello di impedire la celebrazione del *referendum* già convocato in materia. Nell'evidenziare la contraddittorietà delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, ritiene che il Governo, superando ogni ambiguità, dovrebbe coerentemente scegliere se proseguire nel programma nucleare e quindi affrontare il *referendum* ovvero procedere ad una vera cancellazione del programma.

Andrea LULLI (PD) osserva preliminarmente come le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge in esame non consentano, a suo avviso, di superare il quesito referendario relativo alla soppressione del programma di produzione di energia nucleare nel nostro Paese e ritiene, pertanto, che, qualora le disposizioni dell'articolo 5 non vengano modificate, la consultazione referendaria dovrebbe comunque avere luogo. Fa presente, infatti, che per impedire la celebrazione del *referendum*, il Governo dovrebbe rinunciare espressamente e senza condizioni alla produzione di energia nucleare nel nostro Paese. Su un piano più generale, rileva come, anche per effetto delle disposizioni del comma 8 dell'articolo 5, l'Italia sia l'unico Paese privo di una Strategia energetica nazionale, evidenziando come l'assenza di una chiara politica in materia contribuisca a determinare l'incremento dei costi di approvvigionamento energetico in particolare

per i cittadini, gli artigiani e le piccole e medie imprese. In questo contesto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baretta 5.5, da lui sottoscritto, che prevede la soppressione del comma 1 dell'articolo 5 e riduce a 6 mesi il termine per l'adozione della nuova Strategia energetica nazionale, ferma restando l'esclusione del ricorso alla tecnologia nucleare. Sul piano delle politiche energetiche, rileva che l'intervento operato sulla legge n. 99 del 2009, sulla quale il Partito democratico aveva comunque espresso numerose riserve, interrompe un percorso già avviato senza indicare quale sia la futura strategia energetica del nostro Paese.

Maino MARCHI (PD) ritiene che le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge siano profondamente contraddittorie, osservando come, da un lato, si dispone l'abrogazione della normativa vigente in materia di impianti nucleari mentre dall'altro, specificamente nei commi 1 e 8, il Governo sembri prevedere una semplice moratoria, lasciando impregiudicata ogni scelta in ordine al contenuto della Strategia energetica nazionale da adottare entro un anno. Al riguardo, osserva come difficilmente entro un termine così breve potrà realizzarsi un'innovazione tecnologica quale quella prefigurata dal comma 1 dell'articolo 5, che consentirebbe una ripresa del programma di produzione di energia nucleare nel nostro Paese, rilevando pertanto come sia necessario che il Governo faccia fin d'ora chiarezza in ordine all'effetto complessivo delle disposizioni in esame. In questa ottica, ritiene che sarebbe opportuno approvare la proposta emendativa Baretta 5.5, che propone la soppressione del comma 1 dell'articolo 5 e l'adozione della nuova Strategia energetica nazionale entro un termine più ristretto, chiarendo comunque l'esclusione del ricorso alla energia nucleare. Osserva, infatti, che in assenza di tali modifiche l'articolo in esame rappresenterebbe uno strumento per evitare lo svolgimento della consultazione referendaria già programmata, rilevando peraltro che, a suo avviso, stante la formulazione letterale della di-

sposizione, la consultazione dovrebbe svolgersi ugualmente. Su un piano più generale, osserva come la disposizione in esame testimonia l'assenza di una seria politica energetica nel nostro Paese, ricordando come anche le regioni governate dal centrodestra abbiano manifestato la loro contrarietà all'installazione di impianti nucleari sui rispettivi territori e richiamando i danni prodotti dal sostanziale blocco dell'incentivazione delle fonti rinnovabili, che è destinato a determinare inevitabilmente un incremento dei costi di approvvigionamento energetico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 5.6, Baretta 5.5, Borghesi 5.19, Borghesi 5.7, Borghesi 5.8, Borghesi 5.20 e Borghesi 5.9.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'emendamento 5.2 di cui è firmatario, sottolineando come esso dissiperebbe le incertezze esistenti sulla reale portata della moratoria del programma di produzione di energia nucleare, stabilendo che esso non sia definito ed attuato prima che siano trascorsi almeno dieci anni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vannucci 5.2, Borghesi 5.16, Lo Moro 5.3, nonché Borghesi 5.17, 5.15 e 5.10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Simonetti 5.4 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 5.11, Vannucci 5.1, nonché Borghesi 5.12, 5.21, 5.13, 5.14 e 5.18.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 del decreto-legge, ricorda come i relatori e il rappresentante del Governo abbiano invitato a ritirare le proposte emendative presentate, esprimendo, in caso contrario, un parere contrario.

Giovanni LOLLI (PD), intervenendo sulle proposte emendative all'articolo 6 presentate dal Partito democratico, rileva che con riferimento alla sanità della regione Abruzzo vi sono due diverse problematiche. Da un lato, le conseguenze del terremoto e dall'altro il problema del debito sanitario regionale. Rileva tuttavia che, prima del terremoto, la ASL de L'Aquila faceva registrare un bilancio in attivo, mentre a seguito del terremoto si è posta la necessità di ricostruire integralmente le strutture ospedaliere, essendo al momento in funzione ancora un ospedale da campo. Sottolinea che i 50 milioni di euro stanziati per tali finalità a seguito del terremoto sono stati invece utilizzati per ripianare il debito sanitario regionale. Con le disposizioni in esame, vi sarebbe un taglio di 350 precari che lavorano per l'azienda sanitaria de L'Aquila, che, a suo avviso, non è sostenibile. Fa presente pertanto che le proposte emendative del Partito democratico sono volte a prevedere una deroga a tale disposizione e a modificare il sistema di copertura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lo Moro 6.2, Di Stanislao 6.7, Lolli 6.3, Di Stanislao 6.6, Lolli 6.4 e Di Stanislao 6.5.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7 del decreto-legge, ricorda come i relatori e il rappresentante del Governo abbiano invitato a ritirare le proposte emendative presentate, esprimendo, in caso contrario, un parere contrario.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel richiamarsi all'intervento da lui svolto nel corso dell'esame preliminare del provvedimento, osserva come l'offerta pubblica di acquisto totalitaria lanciata da Lactalis su Parmalat proprio nel giorno del vertice italo-francese sia uno schiaffo per il Governo. Osserva che nel momento in cui c'è bisogno in Italia di investimenti stranieri, il Governo decide di chiudere le porte, ricordando in proposito che, nel 2008, in

Francia si registravano oltre 34 per cento di investimenti stranieri, pari al doppio di quelli registrati nello stesso periodo in Italia. Osserva come, malgrado l'annuncio di voler adottare una disciplina analoga a quella vigente in Francia, l'operato del Governo è andato in una direzione ben diversa. Condivide l'opportunità di modificare l'assetto della Cassa depositi e prestiti S.p.A., ma ritiene in proposito necessaria l'adozione di un programma nazionale per lo sviluppo. Ritiene che non sia possibile peraltro conferire una delega in bianco alla Cassa depositi e prestiti Spa in assenza di una precisa strategia del Governo. Richiamando le proposte emendative presentate dal suo gruppo, fa presente che esse sono volte ad introdurre precisi paletti. In particolare, esse propongono di consentire alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. solo partecipazioni di minoranza, in società che risultino in una stabile situazione di equilibrio patrimoniale finanziario ed economico e che non presentino criticità occupazionali. Ricorda che le proposte del suo gruppo sono inoltre volte a consentire al Parlamento una verifica del rispetto dei criteri posti all'operato della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Marco CAUSI (PD) esprime la forte contrarietà del Partito democratico relativamente all'articolo 7, non per l'idea sottostante di riconsiderare lo strumento delle partecipazioni statali ai fini dell'intervento nella politica economica, ma per l'inidoneità dello strumento individuato. In particolare, ritiene necessaria una approfondita discussione pubblica sulla gestione delle partecipazioni statali, sulla strategia industriale nonché sulle questioni relative alla *governance* delle società partecipate. Richiamando le proposte emendative presentate dal suo gruppo, sottolinea l'opportunità che la Cassa depositi e prestiti Spa possieda comunque solo partecipazioni di minoranza in funzione di obiettivi di competitività e di sviluppo tecnologico, espungendo il riferimento, a suo avviso pericoloso, all'interesse nazionale. Sottolinea inoltre la necessità che la nuova disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.A. non

comporti la sostituzione degli investimenti privati con quelli pubblico. Ribadisce quindi l'opportunità dell'emendamento Fluvi 7.4, volto a sopprimere l'articolo 7, poiché sarebbe preferibile trasferire la discussione sulla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in un provvedimento apposito all'esame del quale il Partito democratico sarebbe disponibile, anche per evitare il ripetersi in futuro di situazione come quelle dell'Alitalia e della Parmalat.

Mario BACCINI (PdL) sottolinea che l'articolo 7 andrebbe espunto dal provvedimento, ricordando in proposito l'interrogazione a risposta immediata in Commissione bilancio 5-04583 a sua firma, svolta nella seduta del 13 aprile 2011, nella quale aveva chiesto chiarimenti sulla Cassa depositi e prestiti. Evidenziando che i chiarimenti richiesti non sono poi stati effettivamente dati, ma in considerazione dell'esigenza di procedere comunque sul tema, dichiara la sua astensione sulle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le reazioni alla recente vicenda dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria lanciata da Lactalis su Parmalat dimostrino lo stato confusionale della maggioranza e del Governo. Pur ritenendo positivo un approccio non ideologico sulla tematica delle partecipazioni statali, chiede se le risorse della Cassa depositi e prestiti siano adeguate rispetto ai nuovi compiti che si intende attribuire all'istituto. Richiama in proposito quanto affermato dal professor Bassanini, presidente della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in corso di un'audizione svolta presso la Commissione bilancio nella seduta dell'8 marzo 2011, che aveva mostrato una certa apertura sulla possibilità di utilizzare i crediti vantati dalla pubblica amministrazione e non ancora riscossi. Osserva come il provvedimento in esame non fornisca risposte adeguate e come la via maestra sarebbe la soppressione dell'articolo. In caso di mancata soppressione, raccomanda almeno l'approvazione delle proposte emendative a sua prima firma, volte a prevedere, rispettiva-

mente, un parere vincolante delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto relativo ai requisiti delle società oggetto di possibile acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la soppressione del vincolo all'equilibrio patrimoniale e finanziario di tali società.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fluvi 7.4, Barretta 7.5, Cambursano 7.12, Federico Testa 7.6, Cambursano 7.13, Borghesi 7.9, Causi 7.14, Vannucci 7.2, Borghesi 7.8, Lo Moro 7.1, Vannucci 7.3, Borghesi 7.11, Cambursano 7.10 e Fluvi 7.7.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, essendo concluso l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, propone di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Segnala quindi che al termine della seduta la Commissione bilancio esaminerà la proposta di legge C. 1373 e abbinata, recante Celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per la quale, come rilevato anche dal punto di vista tecnico, l'accantonamento utilizzato all'articolo 6, comma 3, della medesima proposta di legge non reca alcuna disponibilità finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che il provvedimento in esame non merita, in realtà, neanche una dichiarazione di voto.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la presidenza delle Commissioni si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	17
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. Nuovo testo C. 3442 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	20
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata agli atti della Commissione</i>)	24

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	22
---	----

RISOLUZIONI:

7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.	
7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate (Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00532 e discussione della risoluzione n. 7-00563 e rinvio)	23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale non ha ancora espresso il parere di propria competenza sullo schema di decreto legislativo in esame e, rinviando il seguito dell'esame del provvedimento, si riserva di convocare eventualmente un'altra seduta nella giornata odierna per il prosieguo dell'esame del medesimo.

La seduta termina alle 11.50.**SEDE CONSULTIVA**

Giovedì 5 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

Nuovo testo C. 3442.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Osserva che l'attribuzione alle associazioni d'interesse delle Forze armate dello speciale regime fiscale, previsto – in materia di tassazione sui redditi dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, appare suscettibile di produrre effetti finanziari di minor gettito. A tale riguardo, in assenza di una specifica quantificazione dei citati oneri, andrebbero forniti dati ed elementi, al fine di valutare i relativi effetti di gettito. Ritiene che sarebbe opportuno acquisire, inoltre, elementi di informazione in merito alla compatibilità della disposizione che prevede la cessione in uso gratuito temporaneo da parte del Ministero della difesa alle associazioni di interesse delle Forze Armate di locali, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso all'amministrazione della difesa medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 3, con i procedimenti di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della difesa già attivati a legislazione vigente. Considera, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se si procederà a tale cessione mediante l'utilizzo di strumenti negoziali privatistici o tramite provvedimenti di natura concessoria accompagnati da eventuali strumenti convenzionali. In ogni caso valuta opportuno un chiarimento in merito agli effetti derivanti dall'eventuale necessità di effettuare interventi di manutenzione in siffatti locali. Al fine di escludere oneri per la finanza pubblica ritiene, altresì, necessari chiari-

menti in relazione alle attività di incentivazione che verranno poste in essere per favorire l'aggregazione delle associazioni perseguenti finalità omogenee (articolo 2), considerato che il testo non specifica la tipologia e le modalità di implementazione di tali attività. Inoltre, attesa la portata generale della previsione di cui all'articolo 5, comma 1, evidenzia che andrebbe confermato che dalla disposizione non derivi un'estensione della platea degli enti compresi attualmente nel riparto annuale dei fondi stanziati con legge di stabilità per gli organismi vigilati dal Ministero della difesa, al fine di evitare che si determini la necessità di incrementare la spesa annuale da sostenere per le finalità previste dalla normativa vigente. Infine, poiché il testo prevede un unico riparto riferito sia ai fondi della legge n. 549 del 1995 – stanziati annualmente dalla legge di stabilità – sia ai fondi di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che hanno invece durata triennale, ritiene che andrebbe confermato che questi ultimi contributi non debbano intendersi estesi oltre il periodo di attuale vigenza. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5, ai commi 1 e 2, dispone che, in considerazione delle finalità statutarie, dei costi fissi di funzionamento, delle attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché dei progetti associativi concernenti anche il recupero e la tutela di siti museali e di sacrari militari, alle associazioni di interesse delle forze armate siano erogati i contributi di cui all'articolo 1, commi 40, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché quelli previsti in altre disposizioni di legge. La disposizione prevede, inoltre, al comma 2, che alle finalità previste dal comma 1 del presente articolo concorrano le risorse di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Sottolinea, infine, che il comma 3 prevede che il Ministro della difesa, tenuto conto delle finalità, delle attività e dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del più razionale impiego dei fondi, conseguito anche attraverso le forme di aggregazione di cui al comma 2

dell'articolo 3, provveda annualmente con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, alla ripartizione dei contributi a carico del bilancio dello Stato fra le associazioni destinatarie degli stessi. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, commi 40, 42 e 43, della legge n. 549 del 1995 sono annualmente determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per essere successivamente ripartite con decreto di ciascun Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, ricorda che le risorse di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono iscritte nel capitolo 1352, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa e sono limitate al triennio 2009-2011. In proposito, considera opportuno un chiarimento del Governo in merito alla finalità della disposizione e, in particolare, se essa abbia esclusivamente un carattere ricognitivo delle risorse esistenti. Inoltre, nel presupposto che il provvedimento faccia riferimento alle sole tipologie di associazioni combattentistiche attualmente vigilate dal Ministero della difesa, sottolinea che andrebbe valutata l'opportunità di precisare, al comma 1 dell'articolo 5, che i contributi ivi previsti sono esclusivamente quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 4, conferma che la citata disposizione appare suscettibile di recare effetti finanziari di minor gettito, rilevando pertanto anche la necessità di acquisire una adeguata quantificazione delle minori entrate determinate dalla predetta norma a carico del bilancio dello Stato. Conferma che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 ha durata triennale, nonché il carattere ricognitivo delle risorse esistente previsto dalla disposizione. Si riserva, in ogni caso, ulteriori

approfondimenti sugli effetti finanziari del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (Pdl) con riferimento alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere ulteriori approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.

Nuovo testo C. 1373 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che il Governo non è in grado di fornire ulteriori indicazioni in merito al provvedimento in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di chiarire come si intenda procedere nell'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ricordando il mancato accoglimento dell'emendamento Motta 1.11 riferito all'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2011, relativo al finanziamento del Festival Verdi di Parma, sottolinea come l'atteggiamento del Governo, di fatto, blocchi le iniziative connesse al bicentenario verdiano.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che non sono stati ancora risolti i problemi di copertura, attesa l'ini-

doneità di quella individuata dalla Commissione di merito.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il Governo dovrebbe farsi carico del problema del reperimento delle risorse e promuovere l'individuazione di una apposita copertura finanziaria, osservando che essa avrebbe potuto essere reperita nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che, se c'è un ampio consenso sulla proposta, si potranno svolgere ulteriori approfondimenti in sede tecnica per individuare la soluzione più appropriata.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.

Nuovo testo C. 4071.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Maino MARCHI (PD) rileva che, mentre per il precedente punto all'ordine del giorno la copertura individuata dalla Commissione di merito era inadeguata, con riferimento a questo si tratterebbe solo di ottenere una verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Auspica quindi che tale conferma possa intervenire rapidamente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che, in data 6 aprile 2011, la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge recante disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica nel termine di tre settimane, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Non essendo pervenuta la relazione tecnica, invita il Governo ad attivarsi per trasmetterla con sollecitudine.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al Governo di presentare celermente la relazione tecnica, sottolineando la rilevanza del provvedimento per la cantieristica italiana, che sta attraversando una fase di crisi.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.

Nuovo testo C. 4019 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, comunica che il Governo ha depositato agli atti della Commissione alcune note di chiarimento sul provvedimento in esame (*vedi allegato*) e, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4019 e abb. recante norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti; preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che:

con riferimento all'articolo 1, al fine di escludere oneri superiori a quelli stimati nella documentazione elaborata dall'INPS, è necessario precisare che non possono essere riscattati periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore del sistema contributivo e che i periodi dei quali si consente il riscatto non devono essere coperti da altra contribuzione previdenziale e non possono essere oggetto di domande di riscatto presentate ad altro titolo;

le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 determinano il riconoscimento di diritti soggettivi e, pertanto, al fine di far fronte a eventuali scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi e le spese connesse all'erogazione dei relativi trattamenti, è necessario introdurre specifiche clausole di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

con riferimento agli articoli 1 e 2, la previsione del versamento di contributi di riscatto da parte di soggetti ai quali si applica parzialmente il sistema retributivo è suscettibile di determinare minori entrate in ragione della deducibilità ai fini

delle imposte sui redditi delle persone fisiche di tali contributi, quantificabili in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

ai fini di una puntuale definizione della platea dei soggetti ai quali si applica il provvedimento in esame, è necessario prevedere che il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisca anche i criteri per la distinzione dell'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo;

rilevato che i contributi di riscatto garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 e che, al fine di assicurare la copertura di eventuali maggiori oneri che dovessero emergere negli anni successivi al primo decennio di applicazione del provvedimento, con particolare riferimento al periodo successivo al 2040, potrà essere disposto un incremento dei contributi di riscatto sulla base del meccanismo previsto dalla clausola di salvaguardia riferita al medesimo articolo 1;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: dell'attività sportiva, aggiungere le seguenti: successivi al 1° gennaio 1996;

all'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La facoltà di riscatto può essere esercitata solo qualora i predetti periodi non siano coperti da altra contribuzione previdenziale e per essi non sia stata già presentata a diverso titolo una domanda di riscatto;

all'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi di riscatto e le spese connesse all'erogazione dei trattamenti pensionistici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'ammontare dei contributi di riscatto nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma;

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dai versamenti contributivi di cui al comma 2 e le spese per le prestazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'aliquota di cui al comma 2 nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

“ART. 2-bis. – (Copertura finanziaria). –

1. Alle minori entrate derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi riscattati ai sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012, e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 1. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» della missione «Politiche previdenziali» dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;

all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: competenti, sono, aggiungere le seguenti: stabiliti i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo nonché ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.05

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.

Atto n. 358.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto n. 358). Rileva che lo schema di decreto non risulta, tuttavia, corredato, dal prescritto parere

della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e, pertanto, il Presidente della Camera ha segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere detto parere. Fa presente, quindi, che la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

In considerazione dell'andamento dei lavori, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 5 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.10.

7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.

7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.

(Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00532 e discussione della risoluzione n. 7-00563 e rinvio).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ricorda che la Com-

missione ha avviato la discussione della risoluzione n. 7-00532 Vannucci nella seduta del 7 aprile 2011. Poiché è stata presentata la risoluzione n. 7-00563 Franzoso ed altri, propone che, vertendo quest'ultima risoluzione sul medesimo argomento della risoluzione n. 7-00532 Vannucci ed altri, la loro discussione abbia luogo congiuntamente.

La Commissione concorda.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede che, alla ripresa dei lavori parlamentari, la Commissione prosegua celermente l'esame delle risoluzioni, eventualmente procedendo all'audizione del Ministro Fitto. Dichiaro inoltre di condividere l'abbinamento della risoluzione 7-00563 Franzoso ed altri a quella a sua prima firma, auspicando che possa pervenirsi all'approvazione di un atto di indirizzo unitario.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.30.

ALLEGATO

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA AGLI ATTI DELLA COMMISSIONE



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

Roma, 18 APR. 2011

UFFICIO I

Prot. Nr. 53489
RiE Prot. Entrata Nr. 53119
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio del coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo -
Economia

SEDE

OGGETTO: A.C. 4019 - Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta del 20 aprile 2011 della V Commissione permanente della Camera dei Deputati il provvedimento di cui all'oggetto.

In riferimento al predetto provvedimento, è pervenuta anche, con nota n. ANP/17/ECOGAB/4644 dell'8 aprile 2011, una scheda tecnica elaborata dal Coordinamento statistico-attuariale dell'INPS, contenente valutazioni sugli effetti finanziari delle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto prevede la facoltà di riscatto ai fini pensionistici per un massimo di 5 anni, secondo le regole previste per il riscatto per i corsi di studio, per gli atleti non professionisti di interesse nazionale.

Al riguardo, sotto il profilo del merito, non può non rilevarsi che, ai fini di una definizione sistematica della disciplina previdenziale per gli sportivi, dovrebbe prioritariamente prevedersi che, con decreto interministeriale, siano definiti i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica svolta a titolo oneroso e con carattere di continuità ai fini dell'emanazione delle direttive di cui all'art. 2 della legge n. 91 del 1981. Ciò al fine di consentire la definizione della platea dei soggetti che, individuati come sportivi professionisti, sono tenuti all'iscrizione all'assicurazione pensionistica obbligatoria presso l'ENPALS. A tal fine, sarebbe pertanto necessario che, con il decreto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in oggetto, si possano anche stabilire i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica svolta a titolo oneroso e con carattere di continuità, ai fini dell'emanazione delle direttive di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, si osserva quanto segue:

- a) nella scheda tecnica elaborata dall'INPS, in riferimento all'articolo 1, si è fatto riferimento ad una età media di 25 anni al momento della domanda, e quindi non si sono individuati effetti sulla spesa per prestazioni nel medio e lungo periodo. Tuttavia, si osserva che sarebbe necessario avere maggiori elementi di dettaglio sulla distribuzione per classi di età della platea dei potenziali beneficiari, in quanto appare verosimile che, per alcune discipline sportive, possano essere presenti soggetti con età più prossime ai requisiti per l'accesso al pensionamento, e quindi con potenziali effetti di maggiore spesa anche nel breve e medio periodo;
- b) fermo restando che la disposizione prevede comunque che i periodi riscattati siano calcolati secondo le regole del sistema contributivo, appare comunque necessario che il testo del provvedimento (che del resto, per le sue finalità, è diretto alla tutela di categorie di giovani contribuenti) chiarisca che gli anni riscattabili non possono essere risalenti a periodi remoti, e che quanto meno non possano essere riscattati periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore del sistema contributivo;
- c) in riferimento alla scheda tecnica elaborata dall'INPS, sembrerebbe che, nel calcolo degli effetti di incremento della spesa pensionistica nel lungo periodo, derivanti dall'introduzione della facoltà di riscatto, si sia tenuto conto dell'effetto di incremento dell'importo delle prestazioni, ma non dell'anticipazione di cinque anni della loro liquidazione. In tal caso, risulterebbe necessario aggiornare le predette quantificazioni, tenendo conto anche degli effetti dovuti all'anticipazione dell'erogazione dei trattamenti. Analogamente, dovrebbe essere valutata anche l'esistenza di potenziali effetti indotti – dovuti all'anticipo della data di cessazione – in termini di anticipazione della data di erogazione del TFR presso il Fondo di tesoreria di cui alla legge n. 296 del 2006 (ovvero, nel caso di soggetti successivamente assicurati presso gestioni INPDAP, del TFR erogato da questo ultimo Istituto).

Inoltre, anche al fine di assicurare la sistematicità della disposizione in esame, è necessario che la norma chiarisca in modo esplicito che i periodi riscattabili non devono essere coperti da alcuna altra contribuzione previdenziale, e che non possano essere coincidenti con altri periodi di cui si chiedi il riscatto (ad esempio, per corsi di studio).

Infine, sempre in riferimento all'articolo 1, si fa presente che, determinando diritti soggettivi a favore dei soggetti beneficiari, è necessario che il testo preveda una specifica clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.


L'articolo 2 della proposta di legge in oggetto prevede, per gli atleti non professionisti di interesse nazionale, il diritto ad una indennità di maternità, pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione commercianti dell'INPS per i periodi di congedo di maternità, e ad una indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla medesima gestione, per i successivi sei mesi di astensione facoltativa. Conseguentemente, si prevede un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione commercianti dell'INPS.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che, determinando diritti soggettivi a favore dei soggetti beneficiari, è necessario che il testo preveda una specifica clausola di salvaguardia, la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, deve operare in modo effettivo ed automatico. Si ritiene pertanto necessario che la disposizione, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 104 del 2006 (*Modifica della*

M

disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti), preveda che, nel caso in cui dall'attività di monitoraggio si evidenzino scostamenti tra la spesa per prestazioni e l'importo delle entrate contributive, si provveda, con decreto interministeriale, a rimodulare l'aliquota contributiva.


Il Ragioniere Generale dello Stato





MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
 DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICHE FISCALI

Roma, 19 APR. 2011



Prot. 1653 /2011/Ufficio VI

(Seguito nota n. 1F-3956 del 18/04/2011.)

All'Ufficio del Coordinamento
 Legislativo - Finanze
 Via XX Settembre, 97
 00187 - Roma

Allegati

OGGETTO: A.C. 4019 - Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.

Con riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso le osservazioni del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati sul provvedimento indicato in oggetto, si osserva quanto segue.

Relativamente all'articolo 1, il Servizio Bilancio osserva che la disposizione in esame potrebbe determinare effetti finanziari neutri con riferimento ai soggetti ricadenti totalmente nel sistema contributivo, in considerazione del fatto che le maggiori entrate derivanti dal versamento del contributo, da considerarsi al netto del minor gettito fiscale connesso alla possibilità di deduzione del contributo medesimo, andrebbero a compensare le maggiori spese derivanti dall'anticipo dell'accesso al pensionamento e dall'aumento degli importi dei trattamenti che saranno liquidati. Relativamente, invece, agli atleti con una significativa anzianità di servizio, di cui almeno una parte ricadente nel sistema retributivo, la norma potrebbe comportare maggiori oneri, presumibilmente di carattere trascurabile, in quanto si determinerebbe un anticipo dell'accesso al pensionamento nel breve periodo.

Al riguardo, nella tabella che segue si indicano gli effetti di cassa stimati in termini di gettito, per quanto riguarda la deducibilità dei suddetti contributi riscattati ai fini IRPEF:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF	0	-0,58	-0,97	-0,81	-0,88	-0,96	-1,03	-1,10	-1,18	-1,25
Addizionale regionale	0	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,07
Addizionale comunale	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Totale	0	-0,61	-1,02	-0,86	-0,95	-1,03	-1,10	-1,18	-1,26	-1,34

Millioni di euro

Con riferimento all'articolo 2, il Servizio Bilancio osserva che, per valutare l'idoneità del gettito derivante dal contributo, al netto delle minori entrate fiscali per la deducibilità del contributo medesimo, per compensare le maggiori spese per l'erogazione dell'indennità, occorre acquisire dati relativi sia alla platea dei potenziali destinatari del beneficio sia al numero dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Al riguardo, nella tabella che segue si indicano gli effetti di cassa stimati in termini di gettito, per quanto riguarda la deducibilità dei suddetti contributi riscattati ai fini IRPEF:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF	0	-0,55	-0,32	-0,33	-0,33	-0,35	-0,35	-0,35	-0,37	-0,37
Addizionale regionale	0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Addizionale comunale	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Totale	0	-0,58	-0,35	-0,36	-0,36	-0,38	-0,38	-0,38	-0,40	-0,40

Milioni di euro

Pertanto, in termini di cassa, il provvedimento si stima possa comportare i seguenti effetti negativi sul gettito tributario (in milioni di euro):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perdita di gettito tributario	0	-1,19	-1,37	-1,22	-1,31	-1,41	-1,48	-1,56	-1,66	-1,74

IL DIRETTORE
Giuseppe D'Avanzo

CP

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO (<i>Emendamento 1.3 del Governo</i>)	32
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	31

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 1.3 (*vedi allegato*), il quale presenta alcuni aspetti di criticità sotto il profilo

della sua ammissibilità, in particolare per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, che espunge dal testo del provvedimento alcune parti dell'articolo 1 che sono già state approvate in identico testo dai due rami del Parlamento.

Alla luce di tali criticità, l'emendamento è stato sottoposto alla valutazione preventiva del Presidente della Camera, il quale, con lettera del 27 aprile scorso, ha condiviso tali perplessità, risultando pertanto improcedibile, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la parte della proposta emendativa, che, all'articolo 1 della proposta di legge, ai commi 1 e 3, lettera *a*), sopprime le parole da: « e fissa » fino a: « dalla carica ».

Invita quindi il Sottosegretario a chiarire se il Governo intenda o meno mantenere la parte ammissibile dell'emendamento, rilevando come, alla luce del giudizio di inammissibilità espresso sulla prima parte della proposta emendativa, quest'ultima risulti ormai scarsamente funzionale ai fini dell'esame della proposta di legge.

Ricorda inoltre che, dopo aver acquisito il consenso di tutti i gruppi rispetto alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa del provvedimento, si è ancora in attesa dell'eventuale assenso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO assicura che il Governo valuterà l'ipotesi di ritirare l'emendamento 1.3, alla luce della parziale inammissibilità della proposta emendativa e tenendo conto dell'orientamento, unanimemente espresso dalla Commissione, di approvare senza ulteriori modifiche il testo modificato dal Senato.

Chiede, pertanto, di aggiornare l'esame della proposta di legge, anche al fine di consentire all'Esecutivo di procedere a una complessiva valutazione circa la richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Lella GOLFO (PdL) ritiene che, alla luce del giudizio di inammissibilità dichiarato sulla prima parte dell'emendamento 1.3, la restante parte della proposta emendativa debba considerarsi superata, anche in considerazione del fatto che al Senato sono già stati apportati al testo una serie di aggiustamenti, concordati dai gruppi con l'Esecutivo, e che pertanto il provvedimento non necessita di ulteriori modifiche.

Chiede pertanto al Governo di ritirare quanto prima l'emendamento, ritenendo altrimenti opportuno procedere alla votazione dell'emendamento 1.3, su cui dichiara il proprio voto contrario.

Auspica inoltre che il Governo esprima quanto prima l'assenso alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come la presentazione dell'emendamento 1.3 testimoni la volontà del Governo di procrastinare ulteriormente l'approvazione della proposta di legge senza assumere su di essa una posizione chiara, e rappresenti inoltre il tentativo di indebo-

lire il contenuto di un provvedimento che persegue l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare pari dignità tra donne e uomini anche nel mondo dell'imprenditoria e della finanza.

Ritiene pertanto opportuno che il Governo ritiri l'emendamento, chiedendo in caso contrario che sia posta in votazione la proposta emendativa, sulla quale dichiara il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori.

Alberto FLUVI (PD), pur comprendendo le difficoltà del Governo, sottolinea la necessità che l'Esecutivo assuma una posizione chiara e definitiva in merito al provvedimento ed al suo *iter* di esame.

Condivide quindi l'opportunità di porre in votazione, limitatamente alla parte ammissibile, l'emendamento 1.3, sul quale dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, sottolinea come il contenuto del provvedimento sia stato oggetto di un esame particolarmente accurato, sia in prima lettura alla Camera, sia al Senato, ritenendo pertanto opportuno procedere alla votazione dell'emendamento 1.3, al fine di favorire una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione dell'unanime orientamento della Commissione in tal senso, avverte che nella seduta odierna sarà posto in votazione l'emendamento 1.3 del Governo, limitatamente alla parte ammissibile.

Il sottosegretario Luigi CASERO prende atto della volontà della Commissione di procedere nella seduta odierna alla votazione dell'emendamento 1.3.

La Commissione respinge l'emendamento 1.3 del Governo, relativamente alla parte ammissibile posta in votazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, essendo ormai completata l'elaborazione del testo, propone di concludere l'esame in sede referente del provvedimento, conferendo il mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea, in attesa di conoscere se sussistano le condizioni per chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

A tale ultimo proposito, segnala come finora abbiano espresso il consenso i gruppi PdL, PD, Lega, IdV e UdCPTP, e come il Ministero per i rapporti con il Parlamento stia acquisendo l'avviso dei vari Ministeri interessati ai fini dell'eventuale assenso del Governo.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del Presidente, esprimendo inoltre, in qualità di relatore sul provvedimento, piena soddisfazione

per il proficuo lavoro svolto dalla Commissione, che, in un clima di costruttiva collaborazione tra tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, ha elaborato un provvedimento che consentirà auspicabilmente di compiere una svolta decisiva nel contrasto al grave fenomeno delle frodi assicurative e dell'evasione dall'obbligo di assicurazione RC auto, nonché di consentire finalmente, di conseguenza, una reale riduzione del livello delle tariffe assicurative in tale settore.

Sottolinea quindi come il provvedimento costituisca un ottimo esempio di come il Parlamento e la politica possano, quando sussistano buona volontà e chiarezza di intenti, incidere positivamente nella vita dei cittadini, a tutela dell'interesse comune.

Auspica pertanto una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del testo unificato, al fine di consentirne una sollecita entrata in vigore.

La Commissione delibera di conferire al relatore, Barbato, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Presidenza della Commissione si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. (C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTO 1.3 DEL GOVERNO

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: « e fissa » fino a: « dalla carica »;

b) al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: « e fissa » fino a: « dalla carica »;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2

(Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo

degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato:

1) una quota pari almeno ad un decimo degli amministratori e sindaci eletti per il primo mandato di applicazione della legge;

2) una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti per il secondo mandato di applicazione della legge.

1. 3. Governo *(Inammissibile limitatamente alla parte riferita all'articolo 1)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, onorevole Bernini Bovicelli – vedi seduta del 28 aprile 2011</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 maggio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli e il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2011.

Il senatore Walter VITALI (PD), nel richiamare i fatti accaduti nella seduta del giorno prima, osserva come a suo avviso da parte del Governo e di alcuni gruppi sia stato mostrato uno scarso rispetto per i lavori della Commissione, ravvisando la necessità di una maggior tutela degli stessi da parte del presidente, in qualità di garante del ruolo istituzionale della Commissione. Fa pertanto presente che il proprio gruppo chiederà che per il prosieguo dell'attività sia assicurato un tempo idoneo all'approfondimento delle questioni che assumono una particolare importanza nell'ambito della discussione dei singoli provvedimenti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel precisare di aver finora sempre operato nel senso ora richiesto dal collega Vitali, nella convinzione che l'elevato profilo istituzionale che connota la Commissione richieda la massima attenzione da parte del presidente nell'assicurarne una equilibrata e condivisa conduzione dei lavori, osserva che quanto accaduto ieri è rimasto comunque all'interno delle ordi-

narie regole procedurali, pur con quelle tensioni che talvolta possono manifestarsi nelle fasi più intense della dialettica parlamentare.

Passa quindi alla votazione delle proposte emendative. Poste in votazione le proposte 43 Bianco e 44 Barbolini che vengono respinte, passa alla votazione delle proposte 52 Nannicini e 17 Lanzillotta che risultano approvate. Vengono quindi respinte le proposte 45 Nannicini e 53 Barbolini e successivamente approvate le proposte 18 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 19 Lanzillotta (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Pone indi in votazione la proposta 54 Vitali.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) annunciando la propria astensione sulla proposta messa ai voti, precisa che tale astensione, anche con riferimento a precedenti emendamenti già approvati, non ha carattere pregiudiziale bensì di merito in quanto è determinata dal fatto che le medesime proposte risultano assorbite dalle riformulazioni del relatore che sono accolte dai proponenti.

Il deputato Marco CAUSI (PD) precisa che la proposta 54 Vitali prevede che i poteri sostitutivi possano essere attivati non solo dal Governo, ma anche su iniziativa di regioni ed enti locali e pertanto è solo parzialmente assorbita dalla riformulazione della proposta 20 Lanzillotta (*nuova formulazione*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, messa ai voti la proposta 54 Vitali che viene respinta, risulta quindi approvata la proposta 20 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e trasformate in osservazioni, con l'accordo dei proponenti, le proposte 21 Lanzillotta e 37 Marsilio. Venendo indi ritirata la proposta 46 Stradiotto, in quanto già sostanzialmente contenuta nella proposta di parere del relatore, viene approvata la proposta 38 Marsilio (*nuova formulazione*).

Si passa successivamente alla votazione delle proposte emendative precedente-

mente accantonate, ad iniziare con la proposta 3 Lanzillotta (*nuova formulazione*).

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) propone al relatore di valutare la soppressione della parola «specifiche» riferita alle risorse considerate nel testo dell'emendamento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, posta in votazione la proposta emendativa 3 Lanzillotta (*ulteriore nuova formulazione*) accolta da relatore e proponente, la stessa viene approvata. Per quanto concerne la proposta 25 Belisario, la stessa, su invito del Ministro, viene ritirata dal proponente.

Accantonate le proposte 22 Galletti (*nuova formulazione*) e 12 Lanzillotta, pone in votazione la proposta emendativa 8 Lanzillotta.

Il ministro Raffaele FITTO segnala che tale proposta risulta assorbita dall'emendamento 38 Marsilio (*nuova formulazione*), già approvato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, essendo accolto dal proponente l'invito al ritiro della proposta 8 Lanzillotta, passa alla proposta emendativa 29 Belisario.

Il ministro Raffaele FITTO invita il proponente al ritiro in quanto l'emendamento non appare dirimente rispetto alla natura delle spese in questione, atteso peraltro che l'articolo 2 contiene esclusivamente un riferimento alla spesa in conto capitale.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) non accede alla richiesta del Ministro ed insiste per la votazione in quanto – sottolinea – la propria proposta emendativa è volta ad evitare che la spesa in conto capitale possa essere destinata anche a favore di spese di carattere corrente.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ponendo in votazione la proposta 29 Belisario che viene respinta, passa alla votazione delle proposte 15 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 16 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che vengono approvate. Passa quindi alle proposte emendative accantonate 12 Lanzillotta, sulla quale segnala

una nuova formulazione del relatore, e 22 Galletti (*nuova formulazione*). Fa presente inoltre che su entrambe le proposte il senatore Bianco ha chiesto di aggiungere la propria firma. Sospende quindi brevemente la seduta per consentire un approfondimento sulla nuova formulazione della proposta 12 Lanzillotta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.30.

Il ministro Raffaele FITTO esprime il proprio avviso favorevole sull'emendamento 12 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 22 Galletti (*nuova formulazione*) se trasformato in osservazione.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nel chiedere di apporre le firme di tutti i componenti del proprio gruppo alla proposta emendativa 12 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che, ritiene, migliora notevolmente il testo del provvedimento, fa presente che, non avendo inteso il Governo motivare nessuno degli avvisi negativi resi alle proposte sulle quali è stato chiesto l'invito al ritiro, le proposte 39 Vitali, 40 Boccia e 49 Soro avrebbero reso più stringente e prescrittivo il contenuto della predetta proposta emendativa 12 Lanzillotta.

Per le stesse motivazioni chiede un chiarimento sull'avviso contrario di relatore e Governo sugli emendamenti 41 e 42 a propria firma, considerato che gli stessi erano volti a rendere la programmazione del nuovo Fondo per la coesione e lo sviluppo più fortemente ancorata al ciclo di programmazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) nell'osservare che la riformulazione dell'emendamento 12 a sua firma risulta leggermente diluita rispetto alla proposta, dà atto che la stessa appare comunque qualificante in quanto introduce un criterio esplicito per la programmazione delle risorse anche sul piano quantitativo e assicura un raccordo tra la programmazione dei fondi per il riequilibrio strutturale e il resto degli interventi

previsti dall'impianto federalista, rendendo in tal modo le politiche di coesione fondamentali ai fini della realizzazione della convergenza che rappresenta, osserva, l'obiettivo ultimo della riforma.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, essendo accolto l'invito al ritiro sulla proposta 22 Galletti (*nuova formulazione*) trasformata in osservazione, mette in votazione la proposta 12 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che viene approvata; passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'intero provvedimento.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, segnala, prima che si proceda alle dichiarazioni di voto, di aver apportato alcune integrazioni alla propria proposta di parere, inserendo una clausola di invarianza finanziaria relativamente all'articolo 6, comma 5, primo periodo, nonché un'osservazione volta a considerare le opportunità di risparmio da parte delle amministrazioni attuatrici derivanti dall'impiego delle tecnologie di informazione con particolare riferimento ai servizi digitali di banda larga.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI) nel dare atto al Governo del notevole miglioramento del testo del provvedimento, in particolar modo a seguito dell'approvazione dell'emendamento 12 Lanzillotta, osserva tuttavia che l'efficacia dello stesso dipenderà dall'impianto complessivo del federalismo. Quest'ultimo, a suo avviso, subirà gli effetti negativi derivanti dal decreto legislativo sul federalismo municipale, che determinerà una maggiore dipendenza degli enti locali dai trasferimenti dello Stato, nonché dal decreto legislativo sul federalismo regionale che, trasformando i costi storici in costi standard, non aumenterà l'efficienza della spesa pubblica e pertanto determinerà un incremento della pressione fiscale.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) segnala che nel corso dello svolgimento

delle audizioni che hanno preceduto l'esame del provvedimento sono emerse evidenti criticità nei confronti dell'impostazione della politica economica del Governo. Al riguardo rammenta che la Corte dei conti ha sostenuto l'urgenza di invertire la rotta della politica economica nazionale principalmente in relazione alla grave condizione di declino del sostegno alle infrastrutture, ed ha avanzato altresì ampie riserve in ordine alle incisive riduzioni di spesa nel capitolo degli investimenti pubblici e dello sviluppo delle infrastrutture. Richiama quindi i dati enunciati dall'Istat nel corso delle suddette audizioni, da cui si evince nel 2010 una preoccupante flessione della spesa in conto capitale delle pubbliche amministrazioni, nonché dall'Istituto Tagliacarne, secondo cui risultano estremamente esigui ed inadeguati gli interventi a favore delle regioni meridionali. Sostiene che lo schema di decreto legislativo in esame risulta del tutto privo di contenuti e non contempla alcuna puntuale definizione delle tipologie di investimenti che si rendono necessari per sostenere lo sviluppo economico del Paese, osservando che per consentire un appropriato ed efficiente utilizzo delle risorse mobilizzate nei fondi si renderebbe necessario fissare appositi vincoli di destinazione che ne assicurino il corretto impiego: tali vincoli, fa notare, non sono previsti nel testo in esame in relazione ai fondi ivi contemplati, il che ne depotenzia inevitabilmente la portata. Sottolinea che il provvedimento non prevede specifiche disposizioni a favore delle aree svantaggiate del Paese, ed in particolare dei territori montani. Paventa il rischio di un inasprimento incontrollato della pressione fiscale in ragione della mancanza di adeguate certezze in ordine al sistema degli investimenti. Nel ritenere che il provvedimento in esame disattenda l'istanza di maggiore solidarietà, equità e perequazione tra i territori dello Stato, preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore Bernini.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) rende atto al ministro Fitto dell'impegno profuso e dell'ampia disponibilità al confronto che ha consentito di migliorare talune disposizioni del provvedimento in esame. Nel preannunciare l'astensione del suo gruppo, avanza rilievi critici in ordine all'impianto federalista che si viene prefigurando nel suo complesso. Al riguardo, osserva che il percorso intrapreso risulta condizionato in senso negativo dai contenuti dei due decreti già approvati sul federalismo municipale e regionale, osservando come tali provvedimenti rappresentino un segnale negativo che mina la credibilità e l'efficacia dell'intera riforma. Nel ritenere fondamentale costruire un assetto federale ad elevato livello di perequazione, richiama il contenuto dell'emendamento a sua firma teso a garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard anche nel caso di incapacienza dei trasferimenti perequativi previsti. Sottolinea altresì, apprezzandone le finalità, l'emendamento a firma Lanzillotta, approvato dalla Commissione, volto ad assicurare la pariteticità infrastrutturale tra le regioni del nord e quelle del sud e teso a prevedere un collegamento strutturale del fondo ivi previsto all'indice PIL.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), rileva che lo schema di decreto persegue la finalità di individuare strumenti più efficaci, rispetto a quelli ora disponibili, per l'utilizzo delle risorse destinate al superamento delle differenze strutturali tra le diverse aree del Paese. Tale finalità è stata meglio normata e definita attraverso il lavoro svolto dalla Commissione, anche con l'apporto del proprio gruppo, sia mediante la bocciatura di alcune proposte di modifica, ascrivibili a quello che può definirsi un «partito della spesa pubblica», volte a dilatare i meccanismi di spesa, sia per le parti aggiunte al testo originario, che hanno in taluni casi reso più saldi i vincoli finanziari che devono presiedere agli interventi. Si riferisce in particolare a quella parte della proposta

emendativa 12, che in ragione di ciò il proprio gruppo ha valutato favorevolmente astenendosi nella votazione, in cui viene fissato un criterio di coerenza delle risorse da destinare alle politiche di sviluppo e coesione rispetto agli andamenti del Pil, derivandone in tal modo che anche le spese per gli interventi speciali debbano diminuirsi in presenza di cicli economici sfavorevoli. Anche i criteri di selezione dei progetti escono rafforzati dalle modifiche introdotte, laddove si prevede che le risorse assegnate possano rideterminarsi sulla base del conseguimento degli obiettivi di realizzazione degli interventi, impedendosi così che i settori inefficienti possano continuare, come ora frequentemente accade, a beneficiare di finanziamenti che poi non vengono utilizzati, con conseguente spreco di risorse. In ragione di ciò, dichiara il proprio voto favorevole.

Il deputato Antonello SORO (PD), sottolinea come il provvedimento rappresenti l'ennesima occasione mancata per correggere l'assetto dualistico del Paese, dal momento che il suo contenuto è, a suo avviso, del tutto insufficiente a realizzare quegli ambiziosi progetti contenuti nella legge delega e soprattutto nel titolo quinto della Costituzione. Sotto questo aspetto, reputa il decreto – il cui risultato finale sarà quello di cristallizzare, nella migliore delle ipotesi, la situazione di dualismo economico del Paese – perfettamente in linea con l'esperienza storica dei precedenti interventi per il sostegno delle aree più arretrate, che non hanno condotto ad alcun risultato tangibile in termini di perequazione infrastrutturale.

Paventa a tale riguardo il pericolo di uno sfaldamento della tenuta democratica del Paese per effetto di un sentimento di distacco e sfiducia verso il Governo che sta emergendo in alcune aree con particolare riferimento al Sud, laddove si sperimentano da molti anni ritardi infrastrutturali notevoli, rispetto ai quali il provvedimento non produrrà alcun effetto di correzione.

Ritiene inoltre che il testo del provvedimento, seppur migliorato con l'approvazione della proposta emendativa 12 Lanzillotta – che ha introdotto un riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e costi di erogazione dei servizi standardizzati – sia completamente estraneo rispetto all'impianto complessivo della riforma federalista disegnata dalla legge n. 42. La vocazione centralista del provvedimento è peraltro confermata, a suo avviso, dalla mancata approvazione dell'emendamento 54 Vitali, nella parte in cui prevedeva la possibilità di consentire l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione anche su iniziativa delle regioni e degli enti locali. Tra le altre carenze del provvedimento segnala, inoltre, la mancata distinzione delle spese aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, nonché l'assenza di riferimenti all'obiettivo della convergenza ai costi e fabbisogni standard e al ruolo dei trasferimenti.

Per le ragioni suddette annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, annunciando il voto favorevole del gruppo del Popolo della libertà, ringrazia il correlatore senatore D'Ubaldo per la fattiva collaborazione nella stesura del parere, che è servita a prefigurare il percorso da seguire. Evidenzia come il testo licenziato dalla Commissione indichi nuove modalità nella definizione delle politiche di coesione e di sviluppo, al fine di ottenere una spesa efficace ed identificare i centri decisionali attraverso meccanismi e strumenti, quali ad esempio il contratto istituzionale di sviluppo, che identificano chiaramente i soggetti responsabili e le procedure sostitutive in caso di inadempienza. Sottolinea, infine, come la centralità del Parlamento trovi conferma nell'apporto migliorativo che i lavori della Commissione hanno determinato, anche in questo caso, sulla formulazione del testo del provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel ringraziare non solo i relatori ed il Governo, ma anche tutti i colleghi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, ritiene che, concluse le dichiarazioni di voto, si possa passare alla votazione della proposta di parere del relatore Bernini Bovicelli, come risultante dagli emendamenti approvati e dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta

di parere del relatore Bernini Bovicelli, risultano precluse le altre due proposte di parere presentate, rispettivamente, dall'altro relatore, senatore D'Ubaldo (*vedi seduta del 28 aprile 2011*) e dal senatore Belisario (*vedi seduta del 3 maggio 2011*).

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328).

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE, ONOREVOLE BERNINI BOVICELLI**

(vedi seduta del 28 aprile 2011)

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico e dei contratti istituzionali di programma ».

- 3.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano specifiche risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5 ».

- 3.** *(Nuova formulazione)* Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto,

secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5 ».

- 3.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 2.

- 25.** Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis. Al fine di garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard nel caso di incapienza dei trasferimenti perequativi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delegato per la politica di coesione sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato ad integrare le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo ».

- 22.** Galletti, D'Alia, Bianco.

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: « valuti il Governo, nel percorso ulteriore delle disposizioni attuative della legge n. 42 del 2009

per l'adozione dei decreti legislativi e correttivi, l'individuazione, nell'ipotesi in cui il meccanismo perequativo risulti incapiente, di modalità e disposizioni per garantire l'effettiva copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard mediante l'adeguamento della dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge sul federalismo fiscale; »

22. (Nuova formulazione) Galletti, D'Alia, Bianco.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, premettere al comma 1 il seguente: «01. Spettano al Presidente del Consiglio, che le esercita mediante delega ad un Ministro senza portafoglio (d'ora in poi Ministro delegato) le funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle politiche di coesione. Il Ministro delegato per l'esercizio di tali funzioni si avvale delle specifiche strutture a tal fine istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio o di altre amministrazioni dello Stato.»

8. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «è finalizzato al finanziamento di», aggiungere le seguenti: «spese di parte capitale relative a».

29. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, premettere al comma 1 il seguente: «01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, la quota del PIL da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Tale quota può essere rideeterminata negli esercizi successivi sulla

base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti progressi. Il Documento di economia e finanza indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.»

Conseguentemente, al comma 1 premettere le seguenti parole: «Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza,»

12. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, premettere al comma 1 il seguente: «01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4 tenendo conto anche dell'andamento del PIL. L'ammontare delle risorse così definito può essere rideeterminato negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti progressi. Il Documento di economia e finanza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree,

dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, e valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.».

Conseguentemente, al comma 1 premettere le seguenti parole: « Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, ».

- 12.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero: « 5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating* che indichi un livello accettabile di capacità amministrativa e tecnica e di legalità in assenza del quale l'attuazione degli interventi è direttamente affidata ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6. ».

- 15.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero: « 5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating*, individuato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui al-

l'articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

- 15.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera: « f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici. ».

- 16.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera: « f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalità. ».

- 16.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Prima della sua adozione il Documento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. »

- 43.** Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, premettere il seguente periodo: « Gli interventi di cui al presente decreto finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono individuati dal

contratto istituzionale di sviluppo sulla base della ricognizione infrastrutturale di cui al medesimo articolo 22. »

- 44.** Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, sostituire le parole « e le responsabilità dei contraenti » con le seguenti: « le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali inadempienze ».

- 52.** Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, dopo le parole « finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti » aggiungere le parole « inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. ».

- 17.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: « I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo. ».

- 45.** Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5,

aggiungere, in fine: « A tal fine il Governo procede all'integrazione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale e del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione assicurando standardizzazione e interoperabilità dei sistemi al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dal bilancio comunitario fino ai bilanci dei soggetti attuatori e il collegamento tra dato contabile e dato relativo alla realizzazione materiale dell'intervento. È assicurato l'accesso a tali sistemi informativi da parte dei Servizi Bilancio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti ».

- 18.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine: « I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti ».

- 18.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. Al fine di conseguire una più efficace attuazione degli interventi, i soggetti assegnatari possono istituire, in partenariato tra amministrazioni centrali e regionali, apposite tecnostutture, ad elevata competenza e professionalità, di supporto alle amministrazioni. ».

- 53.** Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo

le parole « ove si renda necessario » aggiungere la parola « anche ».

- 19.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « ove si renda necessario » aggiungere la parola « anche in conformità con la disciplina comunitaria »

- 19.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, dopo le parole « il Governo » inserire le seguenti: « , anche su iniziativa delle Regioni e degli enti locali »;*

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di inerzia o inadempimento da parte di una amministrazione centrale il Governo può procedere, anche su proposta della Conferenza unificata, alla nomina di un commissario straordinario secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».*

- 54.** Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « n. 131 » aggiungere le seguenti: « e dalla legge n. 400 del 1988 nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, ».

- 20.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « n. 131 » aggiungere le seguenti: « e dagli articolo 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, ».

- 20.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, in fine aggiungere: « A tali fini e a carico delle medesime risorse sono stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del presente comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine garantire l'operatività dei commissari stessi. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, coinvolgono a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti. Il Ministro delegato informa semestralmente le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata circa l'avanzamento degli interventi affidati ai commissari nominati ai sensi del presente comma. »

- 21.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: « con riferimento all'articolo 6, comma 6, valuti il Governo le modalità più idonee affinché, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, possano essere stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del citato comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine di garantire l'operatività dei com-

missari stessi, e affinché, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, possano coinvolgere a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti ».

21. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole « fornendo, in sede di prima attuazione, elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ».

46. Stradiotto, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Dipartimento, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire e stabilite le ulteriori modalità attuative del presente comma. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'in-

quadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

37. Marsilio.

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: « valuti il Governo l'adozione delle iniziative normative necessarie ad assicurare il trasferimento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

37. (Nuova formulazione) Marsilio.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Le attribuzioni ovvero i compiti conferiti da leggi, regolamenti, decreti, o altri provvedimenti, al Ministro dello sviluppo economico e riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministero delegato ».

38. Marsilio.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In attua-

zione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in mate-

ria di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministro delegato ».

38. *(Nuova formulazione)* Marsilio.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. (Atto n. 328).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « attuazione dell'articolo 16 della legge della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010,

considerato che:

il provvedimento prefigura un nuovo quadro di strumenti procedurali e di assetti organizzativi volti a superare le criticità che finora hanno ostacolato il raggiungimento di risultati soddisfacenti nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle aree sottoutilizzate;

la nuova disciplina appare idonea rendere più efficace la politica di coesione ed a promuovere le innovazioni utili, sia sul piano dei contenuti che delle regole di programmazione ed attuazione, a conseguire risultati più tempestivi ed incisivi;

in tale finalità, l'introduzione del Documento di indirizzo strategico individua criteri e requisiti secondo cui destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che consentiranno, attraverso una attenta selezione dei progetti ammissibili, a concentrare le risorse medesime in interventi di forte significatività;

nell'ambito di tali criteri appare di rilievo la espressa previsione di indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento tempesti-

vità di rilevazione, nonché il riferimento a meccanismi sanzionatori, che in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto del cronoprogramma, possono ricomprendere la revoca – anche parziale – dei finanziamenti; revoca che può costituire un ulteriore strumento volto ad una migliore concentrazione delle risorse nei settori con maggiori capacità di utilizzo;

risulta altresì importante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo, che definendo in forma vincolante tempi, obiettivi e compiti di ciascuno dei contraenti che operano l'intervento, sostanzia in maniera efficace la responsabilità di ciascuno di essi, prevedendo a tal fine anche le condizioni di definanziamento dei progetti ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio della sussidiarietà. In tal senso operano anche le disposizioni introdotte nel provvedimento in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

ART. 1.

(Oggetto).

1. Il presente decreto, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Co-

stituzione e in prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5.

2. Gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.

ART. 2.

(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo

alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;

b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale e alle isole minori;

c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;

d) programmazione, organizzazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti, le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea).

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito « Ministro delegato », cura il

coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.

ART. 4.

(Fondo per lo sviluppo e la coesione).

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito «Fondo». Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale

della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.

ART. 5.

(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4 tenendo conto anche dell'andamento del PIL. L'ammontare delle risorse così definito può essere rideterminato negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. Il Documento di economia e finanza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli

obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, e valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.

1. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, la legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

2. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché con la Conferenza unificata, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macroaree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;

b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;

c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:

1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;

3) all'individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;

4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating*, individuato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;

e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati;

f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalità.

4. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Contratto istituzionale di sviluppo).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un « contratto istituzionale di sviluppo » che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali

inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste

dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito «Dipartimento», che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario anche in conformità con la disciplina comunitaria al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,

n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

ART. 6-bis.

(Relazione annuale).

1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed è trasmessa dal Ministro delegato, contestualmente alla presentazione alle Camere, alla Conferenza unificata.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. In sede di prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonché gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1. Con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio

2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

1-bis. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministro delegato.

e le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, nel percorso ulteriore delle disposizioni attuative della legge n. 42 del 2009 per l'adozione dei decreti legislativi e correttivi, l'individuazione, nell'ipotesi in cui il meccanismo perequativo risulti incapiente, di modalità e disposizioni per garantire l'effettiva copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard mediante l'adeguamento della dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge sul federalismo fiscale;

b) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 6, comma 6, le modalità più idonee affinché, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, possano essere sti-

pulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del citato comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine di garantire l'operatività dei commissari stessi, e affinché, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, possano coinvolgere a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti;

c) valuti il Governo l'adozione delle iniziative normative necessarie ad assicurare il trasferimento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

d) valuti il Governo le modalità più idonee affinché le Amministrazioni attuatrici considerino le opportunità di risparmio offerte dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, dai servizi digitali in banda larga.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)	53
Comunicazioni del presidente	53
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2010	53
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	53

Giovedì 5 maggio 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) e dai deputati CICCHITTO (PdL), LAFFRANCO (PdL) e ROSATO (PD).

Comunicazioni del presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sui quali intervengono il senatore

ESPOSITO (PdL) e i deputati LAFFRANCO (PdL) e ROSATO (PD).

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2010.

Il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato ROSATO (PD) riferiscono sul documento all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il senatore PASSONI (PD) e il deputato LAFFRANCO (PdL) riferiscono sul documento all'ordine del giorno, formulando talune osservazioni e proposte.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)

SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
--	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	17
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. Nuovo testo C. 3442 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo C. 1373 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	20
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata agli atti della Commissione)</i>	24

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	22
---	----

RISOLUZIONI:

7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.	
---	--

7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate (Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00532 e discussione della risoluzione n. 7-00563 e rinvio)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO (<i>Emendamento 1.3 del Governo</i>)	32
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	31

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, onorevole Bernini Bovicelli – vedi seduta del 28 aprile 2011</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)	53
Comunicazioni del presidente	53
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2010	53
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	53

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0004770